REGOLAMENTO D'ESAME

per l'esame professionale di

Consulente finanziaria / Consulente finanziario

con sistema modulare ed esame finale

Valido dal 9 ottobre 2008

Modificato il 26 settembre 2011

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Visto l'art. 28, cpv. 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2, emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

1.11 L'esame si prefigge quale scopo principale quello di assegnare un attestato professionale federale alle persone attive nel settore finanziario indipendente e in possesso di un know how teorico e pratico specifico nell'ambito della **pianificazione finanziaria**. L'attestato professionale federale rappresenta un ottimo biglietto da visita e una garanzia di professionalità agli occhi della clientela. I titolari di un attestato federale possiedono solide fondamenta in grado di garantire loro successo professionale.

1.12 L'esame professionale verifica se, nell'ambito dell'economia domestica privata o per piccole imprese, il candidato è in grado di elaborare una pianificazione finanziaria sul lungo periodo adatta a soddisfare le esigenze individuali del cliente. Il candidato deve avvalersi del suo know how complessivo per stilare in modo sistematico un'analisi e una pianificazione delle entrate e delle uscite, come pure per definire il quadro patrimoniale del cliente, tenendo conto di debiti, imposte e rischi della vita in vista di uno sviluppo duraturo, sulla base di criteri economici, ecologici e sociali.

1.13 Nel quadro dell'esame professionale, si verifica inoltre se il candidato è in grado di applicare le conoscenze acquisite e i risultati scaturiti dall'elaborazione del piano finanziario per offrire una consulenza alle persone fisiche, ovvero a lavoratori dipendenti o indipendenti affiliati al 2° pilastro.

1.2 Organo responsabile

1.21 La «Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF[1])» costituisce l'organo responsabile degli esami.

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di cinque a nove membri e nominata dal Comitato IAF per un periodo di tre anni.

[1] **I**nteressengemeinschaft **A**usbildung im **F**inanzbereich

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare solo alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei presenti. In caso di parità, è il Presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) fissa, con riserva dell'approvazione da parte del Comitato IAF, le tasse d'esame secondo la relativa regolamentazione del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
j) tratta le domande e i ricorsi;
k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli e prestazioni;
m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla SEFRI;
n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione agli uffici o alla direzione d'esame dell'IAF.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 I candidati devono iscriversi all'esame per mezzo del modulo d'iscrizione IAF, rilasciato dagli uffici o scaricabile dal sito IAF al link www.iaf.ch. L'IAF può prevedere una procedura d'iscrizione esclusivamente online sul proprio sito Internet.

3.22 All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
b) le copie degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza; certificati di fine modulo possono essere comprovati al più tardi entro 30 giorni dall'inizio dell'esame (v. cifra 3.31, ultimo c.v.)
d) indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia.

Con l'iscrizione il candidato riconosce il presente regolamento d'esame e le relative direttive.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato di capacità di una scuola minimo triennale o di un diploma equivalente e chi ha svolto una pratica professionale di almeno due anni in ambito finanziario;

oppure

b) dopo avere concluso con successo una formazione di base di due anni, ha svolto una pratica professionale di cinque anni, di cui almeno due in ambito finanziario;

oppure

c) dimostra di aver svolto una pratica professionale in ambito finanziario per una durata di almeno cinque anni.

Il termine per la comprova dell'esperienza professionale è il giorno d'inizio degli esami.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati, conformemente al punto 3.41 e della presentazione dei certificati di fine modulo richiesti o degli attestati riconosciuti equipollenti entro al più tardi trenta giorni dall'inizio degli esami.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Costituzione di patrimonio;
- Previdenza (assicurazioni di persone e sociali);
- Assicurazione (assicurazioni di cose e patrimoniali);
- Immobili / Finanziamento.

Per il superamento dell'esame, non è necessario conseguire una nota sufficiente in tutti i moduli. Dettagli sono fissati nelle direttive.

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono definiti nelle descrizioni dei moduli fornite dall'organo responsabile (identificazione modulare compresi requisiti di competenza) elencate nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico del candidato.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 50 candidati adempiono alle condizioni di ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali, vale a dire italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure dei mezzi ausiliari che i candidati possono usare e portare con loro;
b) l'elenco degli esperti.

4.14 Le richieste di ricusa degli esperti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi sette giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane dall'inizio dell'esame finale.

4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare gli esperti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, esperti

4.41 L'esecuzione degli esami scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dell'esame finale è effettuata da almeno due esperti che vagliano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.43 Almeno due esperti presenziano all'esame orale, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.44 Gli esperti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

4.53 I documenti d'esame e le prove scritte restano in possesso dell'IAF. I documenti d'esame sono custoditi per due anni, con riserva di un possibile prolungamento della custodia fino a che sia pronunciato un giudizio definitivo in merito a una procedura di ricorso.

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		*Tipo d'esame*	*Durata*	*Ponderazione*
1	Pianificazione finanziaria			3
		esame scritto	90 minuti	
2	Pianificazione finanziaria per economie domestiche private			7
		esame scritto	240 minuti	
		esame orale	30 minuti	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi, e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti , conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se:
a) la nota complessiva non è inferiore a 4;
b) tutte le parti d'esame sono state superate con una nota maggiore di 3,5.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:

a) una conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
c) il superamento o meno dell'esame finale;
d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 Il candidato può scegliere se:

a) ripetere solo la parte d'esame valutata insufficiente, oppure se

b) ripetere l'intero esame.

Se il candidato ha superato una parte dell'esame oltre 30 mesi prima, dovrà superare nuovamente l'esame.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dalla SEFRI. L'attestato è sottoscritto dal direttore della SEFRI e dal presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Consulente finanziaria / Consulente finanziario con attestato professionale federale**
- **Conseillère / Conseiller financier avec brevet fédéral**
- **Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis**

Per la traduzione inglese si raccomanda il titolo «**Swiss-certified Financial Planner with Federal Diploma of Professional Education and Training**».

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può ritirare un attestato conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedura penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il Comitato IAF fissa su proposta della commissione GQ le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione GQ e gli esperti.

8.2 L'IAF si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame, la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

9.2 Disposizioni transitorie

Per quanto concerne le condizioni di ammissione di cui al punto 3.32, i titolari del diploma di consulente finanziario IAF così come i titolari di certificati di fine modulo rilasciati dal BAP (Organo svizzero responsabile degli esami professionali e superiori in banche, assicurazione e pianificazione finanziaria) beneficiano di agevolazioni fino al 31 dicembre 2010 (data del primo esame finale) o al 31 dicembre 2012 (data in cui l'esame sarà ripetuto). Per informazioni dettagliate fanno stato le direttive.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 26 agosto 2008 / 7 giugno 2011

IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Per il Comitato,

Il presidente:	Il vicepresidente:
Marco Baur	Peter Häfliger

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 9 ottobre 2008 / 26 settembre 2011

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA
La direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold

© 2008 / 2011 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario